

Data Udienza: 20/02/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da (omissis), ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., per ottenere la revoca della sentenza in data 17.6.2015 (irrevocabile il 20.4.2018) con la quale lo stesso Tribunale lo aveva condannato alla pena di sette anni di reclusione per il reato di tentato omicidio commesso in danno di (omissis).

1.1. Sosteneva il condannato che, alla luce della riforma della scriminante della legittima difesa delineata dalla l. n. 36/2019 e dell'ampliamento del suo ambito applicativo, il fatto delittuoso come accertato in giudizio avrebbe dovuto essere posto nel nulla mediante il ricorso allo strumento processuale previsto dall'art. 673 cod. proc. pen., dovendo considerarsi omologabili le situazioni disciplinate dalla norma (abrogazione di norma incriminatrice, dichiarazione di illegittimità costituzionale) alla introduzione o rimodulazione di una scriminante, come avvenuto per la legittima difesa con la legge citata.

1.2. Ad avviso del giudice dell'esecuzione, viceversa, tale operazione di omologazione non era praticabile, stante il carattere tassativo delle ipotesi individuate dall'art. 673 cod. proc. pen.

Osservava il Tribunale, al riguardo, che le scriminanti non operavano sulla norma generale e astratta, ma sul singolo fatto di reato posto all'attenzione del Giudice che, se commesso in presenza di particolari condizioni, avrebbe perso la propria antiggiuridicità: ben diverso, dunque, si presentava lo schema applicativo dell'abrogazione di norma incriminatrice (che cessava di esistere, rendendo leciti tutti i fatti suscettibili di cadere nel suo paradigma astratto) dalla modifica delle norme scriminanti, che agivano, invece, sul piano fattuale e non normativo, necessitando di un idoneo apprezzamento che solo il giudizio di merito della cognizione poteva garantire.

Del resto, la Corte di legittimità (n. 13110/18), nell'affrontare il non dissimile caso della introduzione di una causa di non punibilità, aveva escluso l'operatività dell'art. 673 cod. proc. pen., posto che detta introduzione non produceva l'effetto di escludere la configurabilità del reato e la sua dimensione storico-fattuale, nonché la responsabilità risarcitoria per i pregiudizi cagionati a terzi, che restavano immutate, incidendo soltanto sulla possibilità di irrogare la sanzione nei confronti del suo autore.

A maggior ragione diversa era la situazione derivante da una declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice, dal momento che essa rendeva quest'ultima geneticamente invalida.

2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 673 cod. proc. pen. ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 2, commi 2 e 4, cod. pen.

Secondo la prospettazione sostenuta in ricorso, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Cuneo, anche l'ampliamento dello spettro operativo di una causa di giustificazione comporterebbe - per l'inequivoco tenore letterale della norma - gli effetti previsti dall'art. 2, comma 2, cod. pen., ossia il venir meno dell'elemento dell'antigiuridicità ("il fatto non costituisce reato"). Ed invero, se il legislatore avesse inteso limitare la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna alla sola abrogazione della norma incriminatrice avrebbe disposto che "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non è più previsto dalla legge come reato".

Sebbene l'art. 673 cod. proc. pen. non si presenti, nella sua struttura formale, come strumento utile a dare attuazione al secondo comma dell'art. 2 cod. pen., il fenomeno costituito dall'ampliamento dell'area di una scriminante non potrebbe, comunque, essere eluso - ad avviso del ricorrente - riconducendolo al paradigma del quarto comma dell'art. 2, cod. pen., dovendo intendersi per *lex mitior* quella incidente sul trattamento sanzionatorio "piuttosto che su un elemento strutturale del reato inteso non come figura speciale bensì come fenomeno legale [...]".

Quanto alla differenza evidenziata dal Giudice dell'esecuzione rispetto allo schema applicativo dell'abrogazione di norma incriminatrice, opina il ricorrente che anche l'ampliamento della scriminante comporterebbe lo stesso effetto, vale a dire il venir meno dell'antigiuridicità, a determinate condizioni, di ciò che prima era illecito a causa di una nuova valutazione del Parlamento.

Né l'introduzione della "nuova" legittima difesa renderebbe necessaria una nuova valutazione del fatto da parte del Giudice dell'esecuzione, al quale, viceversa, sarebbe semplicemente e legittimamente richiesto di verificare se la condotta cristallizzata dal giudicato rientri o meno nel nuovo paradigma legale.

In ogni caso, andrebbe ripensato, con approccio sistematico, il concetto di "norma incriminatrice", dovendo a tal fine rilevare non solo "la singola condotta in quanto tale, bensì la condotta in quanto reato, ossia fenomeno caratterizzato dall'essere tipico, antigiuridico e colpevole secondo la volontà del Legislatore".

Nella parte conclusiva del ricorso, dopo una digressione sul moderno concetto di giudicato e sulla sua recessività per come interpretati dalla Corte costituzionale, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, cod. pen. in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, ove esclude l'ultrattività della *lex mitior* in caso di sopravvenienza del giudicato; inoltre, qualora si ritenga che la nuova legge sulla legittima difesa rientri nella sfera applicativa della fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, cod. pen., il ricorrente chiede a questa Corte di valutare se rimettere la questione alla Corte costituzionale per accertare la conformità a Costituzione dell'art. 673 cod. proc. pen., laddove limita la revoca della sentenza di condanna ai soli casi di abrogazione/illegittimità costituzionale e non anche ai casi in cui il fatto viene meno per modifica di normativa di parte generale.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua articolata requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sostenendo che "il dettato tassativo dell'art. 673 c.p.p. [...] non

prevede al proprio interno un esito decisorio compatibile con quanto chiesto dal ricorrente [...]" ; infine, lo stesso Procuratore ha chiesto dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ricorso.

4. Nell'interesse dell'(omissis), è stata, infine, depositata memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Con la tesi centrale sostenuta dalla difesa del ricorrente si intenderebbe utilizzare lo strumento previsto dall'art. 673 cod. proc. pen. estendendolo ai casi nei quali, in virtù dell'ampliamento dell'area di applicazione di una scriminante - nella specie concernente la legittima difesa, a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 cod. pen. dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 -, verrebbe meno l'antigiuridicità del fatto di reato oggetto di una condanna irrevocabile, analogamente a quanto accade in conseguenza dei fenomeni dell'abrogazione o della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice.

La tesi difensiva, per quanto sviluppata con argomentazioni a tratti suggestive, deve reputarsi, così come esposta nel suo assunto conclusivo, manifestamente infondata in diritto.

2.1. Occorre premettere che, in materia di abolitio criminis, resta fondamentale, per avere scolpito nitidamente la distinzione degli effetti derivanti dalla decisione di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna, adottata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., da quelli riconducibili alle prescrizioni dettate dall'art. 2, comma secondo, cod. pen. e dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 96 del 25.3.1996 pronunciata dalla Corte costituzionale, con la quale venne dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 citato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dal G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno.

Per quel che qui esclusivamente rileva e che conserva immutata validità (essendo rimasto invariato il quadro normativo di riferimento), è sufficiente riportare il seguente brano di quella decisione, in cui così si è affermato: «L'art. 673 del codice di procedura penale, sotto il titolo "Revoca della sentenza per abrogazione del reato", ha dato vita ad un istituto del tutto nuovo nell'ordinamento positivo. Prevedendo, infatti, nel suo primo comma che, nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, la disposizione denunciata segna, infatti, sul piano processuale e nella specifica materia dell'abolitio criminis un deciso mutamento di tendenza rispetto alle prescrizioni dell'art. 2, secondo comma, del codice penale ("Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato; e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali") e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Quando in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali"), in base alle quali l'abolitio criminis derivante o da abrogazione della norma penale incriminatrice o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma stessa non spiega effetti sul giudicato ma esaurisce la sua valenza demolitoria sull'esecuzione della sentenza, senza alcuna efficacia relativa alla decisione divenuta irrevocabile. Nel nuovo quadro normativo, invece, in concomitanza con i più penetranti poteri riconosciuti al giudice dell'esecuzione ed in puntuale coerenza con il processo di integrale giurisdizionalizzazione di ogni momento di tale fase, governata sulla traccia delle direttive contenute nell'art. 2, numeri 96, 97 e 98 della legge-

delega, da un'accentuazione del rilievo del contraddittorio (v. anche la prima subdirettiva dell'art. 2, numero 3, della stessa legge-delega), la decisione viene ad incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del giudice della cognizione».

2.2. Le chiare indicazioni fornite dal Giudice delle leggi nel brano ora riportato consentono di orientare con sicurezza la valutazione di questa Corte sul caso sottoposto all'odierno esame, escludendo che esso possa essere condotto a soluzione attraverso il ricorso allo strumento processuale previsto dall'art. 673 cod. proc. pen.

2.3. Ed invero, la situazione prospettata dal ricorrente non è quella della abrogazione tout court o della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice, atteso che - com'è ovvio - la fattispecie delittuosa di tentato omicidio, per cui egli è stato condannato, resta tale; essa, piuttosto, ricade nell'alveo applicativo dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., che, come noto, vieta che taluno possa essere punito per un "fatto" che, "secondo la legge posteriore, non costituisce reato".

Nella specie, la nuova normativa va individuata - come già accennato - nella legge 26 aprile 2019, n. 36, che ha introdotto delle ulteriori modifiche nella struttura della scriminante della legittima difesa, dopo quelle già apportate all'art. 52 cod. pen. dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 (cd. legittima difesa "domiciliare"), ampliandone l'area applicativa in modo da determinare, a date condizioni, il venir meno dell'antigiuridicità del fatto.

2.3.1. In proposito, è stato già affermato da questa Corte che il principio di retroattività della legge più favorevole di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., trova attuazione non soltanto nei casi in cui si verifichi l'abolitio criminis in senso proprio (con eliminazione di unafattispecie tipica di reato dal sistema penale), ma anche quando la novazione legislativa si realizzi attraverso una diversa e più dettagliata descrizione del fatto di reato, ovvero mediante la previsione di una causa che conduce alla non punibilità, così da escludere l'applicabilità della norma incriminatrice in talune delle ipotesi che precedentemente rientravano nella fattispecie generale.

Esso pertanto, non può non estendersi alle cause scriminanti, poiché queste ultime, per come dogmaticamente costruite (elementi oggettivi negativi della fattispecie criminosa), incidono direttamente sulla struttura essenziale del reato e sulla sua punibilità, facendone venir meno il disvalore e, quindi, escludendo l'illiceità penale (così, con specifico riguardo alla novella legislativa de qua, Sez. 1, n. 39977 del 14/5/2019, Addis, Rv. 276949 - 01; Sez. 5, n. 12727 del 19/12/2019, dep. 2020, Morabito, n.m.; v. anche Sez. 6, n. 38356 del 12/6/2014, P.G. in proc. Traviglia, Rv. 260282 - 01, con riferimento alla causa di giustificazione prevista dall'art. 17, comma settimo, della legge 3 agosto 2007, n. 124, relativa alle attività compiute dai soggetti che agiscono in concorso con i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza).

3. Ciò detto, venendo alla nuova formulazione dell'art. 52 cod. pen., invocata dal ricorrente, non è superfluo dar conto di alcune recenti e condivisibili pronunce emesse da questa Corte di legittimità che, con riguardo alla prima modifica - costituita dall'inserimento dell'avverbio "sempre" nel testo del comma secondo, precedentemente aggiunto (insieme al terzo) dalla l. n. 59/2006 ("Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere": cd. legittima difesa "domiciliare") -, ha precisato trattarsi di una parola semplicemente rafforzativa della presunzione di proporzione già prevista dalla norma, e ne ha chiarito il significato complessivo nel senso che l'uso di un'arma, legittimamente

detenuta, rappresenta sempre reazione proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, solo «a patto che il pericolo dell'offesa ad un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l'impiego dell'arma sia concretamente necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni, ma, in tale ultima ipotesi, deve ricorrere un pericolo di aggressione personale e non deve esservi desistenza da parte dell'intruso» (Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Capozzo, Rv. 277419 - 01).

Quanto all'innovazione costituita dall'inserimento ex novo di un quarto comma dell'art. 52 cod. pen., a proposito del quale si è parlato di legittima difesa "presunta" ("Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone"), è stato affermato che essa «non consente un'indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l'intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l'azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione» (Sez. 5, n. 40414 del 13/6/2019, Gueye, Rv. 277122 - 01).

3.1. Le prime interpretazioni dell'art. 52 cod. pen. collegano, quindi, le due presunzioni, quella di proporzione dell'uso di arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, e quella inerente alle stesse condizioni di sussistenza della causa di giustificazione, di cui al comma quarto, alla presenza di un'offesa ingiusta che rechi pericolo attuale all'incolumità di colui che reagisce e/o di altri, oppure anche a beni patrimoniali, ma solo nel caso in cui vi sia contestualmente un pericolo di aggressione alle persone. Infatti, allo stesso concetto di difesa dell'incolumità delle persone rimandano le parole adoperate nel quarto comma, che definiscono legittima la reazione dell'offeso nei confronti di chi s'introduca nell'abitazione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. In proposito, è utile ed opportuno sottolineare che, anche in tale ultima ipotesi, il pericolo derivante dall'intrusione con violenza o realizzata da persone in senso lato armate, deve presentare il carattere dell'attualità, essendo tale requisito sempre ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte al fine dell'integrazione della causa di giustificazione ed essendo, del resto, essenzialmente correlata la reazione legittima ad una condotta aggressiva e/o minacciosa o in essere o concretamente imminente.

3.2. Il principio è stato confermato dalla già richiamata Sez. 3, n. 49883/2019, che, pur avendo fatto riferimento alla diversa fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 52 cod. pen., si è inserita nel solco della precedente elaborazione giurisprudenziale inerente alla relazione di attualità che deve esistere tra il pericolo di un'offesa ingiusta e la reazione legittima di colui che si difende (ex multis, la già citata Sez. 1, n. 48291 del 21/6/2018, Rv. 274534; in senso conforme, Sez. 5, n. 25810 del 17/5/2019, Onnis, Rv. 276129 ha di nuovo definito il pericolo attuale come pericolo in corso o, comunque, imminente e, in motivazione, ha ribadito più diffusamente i principi tradizionalmente espressi da questa Corte, secondo i quali l'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante in esame implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico a una determinata offesa ingiusta, che si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva ovvero implica una condizione fattuale in cui l'offesa sia già iniziata e sia ancora in corso: v. anche Sez. 1, n. 48291 del 21/6/2018, Gasparini, Rv. 274534; Sez. 1, n. 6591 del 27/1/2010, Celeste, Rv. 246566). L'incolumità, potrebbe apparire in disarmonia rispetto al suddetto consolidato orientamento, suggerendo interpretazioni estensive del legame temporale e funzionale tra pericolo di offesa ingiusta e reazione legittima, che la prevalente giurisprudenza definisce - come già detto - in termini di attualità ed imminenza.

Sul punto, va, peraltro, rilevato che l'esame del testo della sentenza non presenta elementi ricostruttivi idonei a giustificare la suddetta dissonanza.

4. Alla stregua della premessa ricognizione normativa ed ermeneutica, deve considerarsi corretto l'approdo cui è pervenuto il Tribunale di Cuneo nell'escludere che, nel caso prospettato dall'(omissis), potesse attivarsi lo strumento processuale previsto dall'art. 673 cod. proc. pen.

Appropriato appare, fra l'altro, in un contesto di sistema, il richiamo operato dal giudice dell'esecuzione agli arresti di legittimità che, più di recente, hanno ribadito il principio per cui detta norma prende in considerazione, quale causa di revoca della sentenza, la sola "abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice" ed hanno chiarito, con riferimento alle cause di esclusione della punibilità, che queste, presupponendo l'accertamento del reato e la riferibilità soggettiva all'imputato, differiscono radicalmente sia dall'abrogazione della disposizione di legge che definisce il reato e le sue implicazioni sanzionatorie, sia dalla pronuncia dichiarativa di illegittimità costituzionale; esse, dunque, non rientrano tra le situazioni tassative previste dall'art. 673, dal momento che non producono l'effetto di escludere la configurabilità del reato e la sua dimensione storico-fattuale e la responsabilità risarcitoria per i pregiudizi cagionati ai terzi, che restano immutate, incidendo soltanto sulla possibilità di irrogare la sanzione nei confronti del suo autore (così, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., Sez. 7, n. 11833 del 26/2/2016, Rondello, Rv. 266169 - 01; v. anche, con riferimento alla causa di non punibilità contemplata dall'art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come riformulato dall'art. 11 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, Sez. 3, n. 13110 del 30/10/2017, dep. 2018, Clavarino, Rv. 272513 - 01).

Analogo discorso, sebbene per le diverse ragioni esposte in precedenza, va fatto per le cause di giustificazione che, come quelle di esclusione della punibilità, non sono riconducibili ai fenomeni dell'abrogazione (intesa quale abolitio criminis in senso proprio) e della dichiarazione di incostituzionalità di norma incriminatrice disciplinati dall'art. 673 cod. proc. pen.

5. Nell'ipotesi di introduzione di una nuova causa di giustificazione o di ampliamento della sfera scriminante di essa, deve applicarsi - lo si ribadisce - il disposto dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.

5.1. Il Tribunale di Cuneo, per il vero, ha ommesso di prendere in esame l'istanza sotto questo diverso angolo prospettico.

Tuttavia, in tanto avrebbe potuto essergli mosso uno specifico rilievo sul punto, in quanto l'interessato avesse assolto l'onere di allegare, alla luce della nuova disciplina dell'art. 52 cod. pen., gli elementi circostanziali della fattispecie concreta che avrebbero consentito di integrare la "nuova" legittima difesa in suo favore, siccome emersi dalle sentenze di merito e da quella della Corte di cassazione.

3.2.1. Sul tema non può non annotarsi, infine, come la menzionata pronuncia Sez. 5, n. 40414 del 13/6/2019, Rv. 277122, per come risulta massimata, nel riferirsi a una situazione anche solo "potenziale", che l'agente percepisca come aggressione alla propria o altrui integrare la "nuova" legittima difesa in suo favore, siccome emersi dalle sentenze di merito e da quella della Corte di cassazione.

5.2. Tale onere non è, in concreto, stato assolto, atteso che, nell'istanza introduttiva di incidente di esecuzione, il condannato si limita ad assumere, in base alle sentenze di merito, che la persona offesa SCALISE aveva pacificamente realizzato una "intrusione" con "violenza" e che, di conseguenza, il novum normativo imponeva di ritenere la sua condotta difensiva inquadrata "nello schema disegnato dall'art. 52"; a tale riguardo, a pag. 3 dell'istanza, si legge che, nel caso previsto dal comma secondo dell'articolo citato, "non vi è più spazio per un ridimensionamento del giudizio di proporzionalità dell'uso di un'arma, essendo

la medesima sempre ricorrente" e che "il richiamo operato dalla decisione della Suprema Corte al requisito della necessità dell'uso di un'arma non trova più supporto normativo"; in ultima analisi, con l'utilizzo dell'avverbio "sempre", il legislatore aveva "evidentemente inteso limitare il sindacato giurisdizionale alla sola verifica della ricorrenza della situazione di fatto descritta dalla norma".

Le sintetizzate considerazioni sono, per quanto concerne la descrizione degli elementi circostanziali della fattispecie concreta, all'evidenza del tutto generiche, e, quanto ai rilievi in diritto, manifestamente infondate, alla stregua delle ragioni in precedenza esposte, che vanno richiamate e ribadite.

5.2.1. Oltretutto, anche qualora il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei suoi poteri di verifica - "non rivalutativa", ma "documentale" - della ricostruzione dei fatti emersa dalle sentenze, avesse esaminato, in particolare, la sentenza con la quale questa Corte di legittimità ha rigettato il ricorso dell'(omissis) (Sez. 1, n. 46121 del 20/4/2018), non avrebbe potuto che prendere atto della ritenuta esclusione, nel caso di specie, per come correttamente argomentato dai giudici di merito, sia della "necessità" della difesa, in quanto l'imputato "non era stato vittima di un'aggressione violenta, ma aveva cercato l'avversario" brandendo un coltello (mentre lo (omissis) era a mani nude), sia della "attualità del pericolo" per la propria o altrui incolumità o per i propri beni (pag. 7 della decisione citata).

6. In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile, così come vanno dichiarate irrilevanti e/o manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: quella relativa all'art. 2, comma 4, cod. pen., perché norma non pertinente al caso di specie, in cui rileva, invece, l'art. 2, comma 2; quella relativa all'art. 673 cod. proc. pen., perché norma non estensibile ai casi di modificazione in senso ampliativo della sfera di applicazione di una scrininante, come si evince dal costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, palesato anche attraverso le numerose decisioni richiamate nel presente provvedimento.

7. Dalla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con esonero dal versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per la peculiarità e complessità della questione trattata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020